



### IN QUESTA EDIZIONE

1. Pro memoria: Il termine di scadenza della comunicazione trimestrale IVA
2. La gestione di eventuali omessi/irregolari versamenti IVA

**1**

### **Pro memoria: Il termine di scadenza della comunicazione trimestrale IVA**

Per soggetti IVA

---

Facendo riferimento alla nostra precedente circolare n. 4/2017 vi ricordiamo che la liquidazione periodica IVA riferita al terzo trimestre del 2017 (ovvero ai mesi di luglio, agosto e settembre 2017), deve essere inviata entro il 30.11.2017. Nel caso in cui saremo noi a fungere da intermediario autorizzato ai fini di trasmettere per conto Vostro il file dei dati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il sistema ENTRATEL, Vi chiediamo di volerci inviare il solito file dei dati entro il 13.11.2017, ad uno dei seguenti indirizzi mail: oppure [Sabine.Leeg@bureauplattner.com](mailto:Sabine.Leeg@bureauplattner.com) oppure [Alice.Carignani@bureauplattner.com](mailto:Alice.Carignani@bureauplattner.com)

Ad avvenuta trasmissione della liquidazione periodica IVA, l'Agenzia delle Entrate verifica la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Qualora dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente verrà informato dell'esito tramite una "lettera di compliance", mediante la quale il contribuente viene invitato a verificare i versamenti IVA effettuati e:

- a) Di segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali dati/elementi non considerati/valutati erroneamente, contattando il call center dell'Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444 oppure 06.96668907 o direttamente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- b) Di correggere, utilizzando anche il canale telematico CIVIS, l'eventuale indicazione erronea del codice tributo e/o anno di riferimento indicato nel relativo modello di versamento F24;
- c) Di regolarizzare l'omesso/insufficiente versamento mediante l'applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/97, con il versamento della sanzione ridotta a seconda del momento in cui lo stesso è posto in essere (1,67% dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno dalla scadenza, 3,75% dal novantunesimo giorno, ecc.). Il contribuente che provvede tempestivamente al versamento delle differenze dovute, eviterà il pagamento delle maggiori sanzioni che saranno applicate a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del DPR n. 633/72.

Qualora il contribuente non si attivi in seguito al ricevimento della "lettera di compliance", riceverà la comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR n. 633/72, la quale preclude la regolarizzazione dell'omesso versamento tramite il ravvedimento operoso (è comunque possibile usufruire della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista (30%), con conseguente applicazione della stessa nella misura del 10%, qualora il versamento venga effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione). Il versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo automatizzato può essere rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, per gli importi superiori a Euro 5.000,00 in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Qualora il contribuente non si attivi neanche in seguito al ricevimento della comunicazione di irregolarità, l'Agenzia delle Entrate procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme iscritte al ruolo possono essere rateizzate ex art. 19, DPR n. 602/73, fino ad un massimo di 72 rate mensili in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.

Il contribuente può chiedere da subito una rateazione fino a 120 rate mensili, qualora il medesimo si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

Ricordiamo che in presenza di somme iscritte a ruolo di importo superiore a Euro 1.500,00 per le quali è scaduto il termine di pagamento, sussiste il divieto di compensare orizzontalmente i crediti tributari.

Di seguito riassumiamo mediante uno schema quanto prima riportato:

Tipologia atto	Ravvedimento operoso	Rateizzazione
<b>Lettera di compliance</b>	SI Sanzione ridotta ex art. 13, D. Lgs. n. 472/97	NO
<b>Comunicazione di irregolarità</b>	NO Sanzione ridotta 10% in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	SI (max. 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, per gli importi superiori a € 5.000, max. 20 rate trimestrali di pari importo)
<b>Iscrizione a ruolo</b>	NO Sanzione intera 30%	SI (max. 72 rate mensili + ulteriori 72)



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati  
www.bureauplattner.com

**MOORE STEPHENS**

 Warwick Legal Network